

# **Ordinanza sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS)**

dell'8 marzo 2013 (Stato 1° gennaio 2019)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 355e del Codice penale<sup>1</sup>;  
visto l'articolo 16 della legge federale del 13 giugno 2008<sup>2</sup> sui sistemi  
d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP),

*ordina:*

## **Capitolo 1: Oggetto e definizioni**

### **Art. 1**           Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina:

- a. la responsabilità sulla parte nazionale del sistema d'informazione di Schengen (N-SIS), sull'architettura del sistema N-SIS e sul sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'ufficio SIRENE;
- b. i diritti d'accesso e le competenze delle autorità riguardo a N-SIS;
- c. l'organizzazione e i compiti dell'ufficio SIRENE;
- d. lo scambio di informazioni supplementari eseguito dall'ufficio SIRENE;
- e. le procedure, le condizioni, le misure e l'aggiunta degli indicatori di validità alle segnalazioni di persone e oggetti in N-SIS;
- f. il trattamento e la durata di conservazione dei dati;
- g. i diritti delle persone interessate;
- h. la sicurezza dei dati, la consulenza in materia di protezione dei dati e la vigilanza sul trattamento dei dati.

<sup>2</sup> La presente ordinanza si applica per quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non dispongano altrimenti.

<sup>3</sup> Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 1.

RU 2013 855

<sup>1</sup> RS 311.0

<sup>2</sup> RS 361

**Art. 2** Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *segnalazione*: un insieme di dati non ancora o già memorizzato nel sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno o della ricerca di persone e oggetti;
- b. *segnalazione in uscita*: una segnalazione registrata e diffusa dalle autorità svizzere;
- c. *segnalazione in entrata*: una segnalazione registrata e diffusa dalle autorità di un altro Stato vincolato da uno degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen<sup>3</sup> (Stato Schengen);
- d. *informazioni supplementari*: le informazioni non memorizzate nel SIS, collegate alle segnalazioni e scambiate fra gli uffici SIRENE;
- e. *dati complementari*: i dati memorizzati nel SIS e connessi alle segnalazioni del SIS;
- f. *Stato terzo*: ogni Stato che non è membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS);
- g. *indicatore di validità*: il contrassegno di una segnalazione in base al quale un determinato Stato Schengen non esegue la misura richiesta nella segnalazione oppure esegue una misura sussidiaria;
- h. *SIRENE*: richiesta di informazioni supplementari presentata all'ufficio nazionale di contatto (**S**upplementary **I**nformation **R**equ<sup>3</sup>est at the **N**ational **E**ntry).

**Capitolo 2:**  
**Responsabilità, architettura del sistema nonché sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'ufficio SIRENE****Art. 3** Responsabilità del sistema N-SIS

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di polizia (fedpol) è responsabile di N-SIS.

<sup>2</sup> In un regolamento sul trattamento dei dati esso statuisce segnatamente sulle misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

<sup>3</sup> I Cantoni sono responsabili nella loro sfera di competenza delle misure di cui al capoverso 2.

**Art. 4** Architettura del sistema

<sup>1</sup> N-SIS comprende un archivio di record che consiste in una copia dei record di dati contenuti nel sistema centrale dell'UE (copia nazionale).

<sup>2</sup> N-SIS comunica tramite una rete cifrata con il sistema centrale gestito dall'UE.

<sup>3</sup> Tali Acc. sono elencati nell'all. 1.

<sup>3</sup> La copia nazionale serve in particolare per la consultazione informatizzata.

<sup>4</sup> I dati SIS sono trattati tramite N-SIS.

<sup>5</sup> Ai dati N-SIS si accede tramite:

- a. il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) di cui all'articolo 15 LSIP;
- b. il sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) di cui all'articolo 1 della legge federale del 20 giugno 2003<sup>4</sup> sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo;
- c. il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'ufficio SIRENE;
- d.<sup>5</sup> il sistema d'informazione sui passeggeri (sistema API) di cui all'articolo 104a della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>6</sup> sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Il regolamento sul trattamento dei dati di cui all'articolo 3 capoverso 2 stabilisce:

- a. i casi in cui i dati provenienti da RIPOL, da SIMIC e dal sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'ufficio SIRENE sono trasferiti in N-SIS per via informatizzata;
- b. la trasmissione automatizzata dei dati di RIPOL e di SIMIC nel sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'ufficio SIRENE, in particolare in caso di segnalazioni multiple constatate.

#### **Art. 5** Sistema di gestione delle pratiche e degli atti

<sup>1</sup> Il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'ufficio SIRENE è gestito come un sistema informatizzato per eseguire la transazione delle pratiche. Esso attesta l'attività dell'ufficio SIRENE e amministra la documentazione e le pratiche che sono in relazione con le segnalazioni e con lo scambio di informazioni supplementari.

<sup>2</sup> Il sistema racchiude le informazioni supplementari scambiate nonché le altre comunicazioni che sono in relazione con una segnalazione, in particolare le comunicazioni telefoniche, via e-mail, per posta o via fax in entrata e in uscita presso l'ufficio SIRENE. Nel sistema possono essere memorizzati i dati consultabili nel casellario giudiziale informatizzato (VOSTRA) (art. 21 cpv. 5 dell'ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006<sup>8</sup>).<sup>9</sup>

<sup>4</sup> **RS 142.51**

<sup>5</sup> Introdotta dal n. 2 dell'all. all'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3035).

<sup>6</sup> **RS 142.20**

<sup>7</sup> Il titolo è stato adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>8</sup> **RS 331**

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

<sup>3</sup> I dati trattati nel sistema possono essere resi accessibili in base alle segnalazioni, alle persone e agli oggetti. I dati possono essere collegati con N-SIS, RIPOL e SIMIC.

<sup>4</sup> Fedpol emana un regolamento sul trattamento dei dati nel sistema.

<sup>5</sup> L'estensione dei diritti d'accesso e di trattamento dei collaboratori di fedpol, dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) e della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)<sup>10</sup> per quanto riguarda i dati del sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'ufficio SIRENE è disciplinata nell'allegato 2.

### Capitolo 3: Diritti delle autorità in N-SIS

#### Art. 6 Autorità con diritto di comunicare

Per svolgere i propri compiti di cui all'articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti hanno il diritto di comunicare le segnalazioni da diffondere nel SIS:

- a. le autorità di cui all'articolo 16 capoverso 4 lettere a–j LSIP;
- b. le autorità cantonali di giustizia, le autorità preposte alle successioni ereditarie e le autorità tutorie, per quanto svolgono compiti ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 lettere c e d LSIP;
- c.<sup>11</sup> le autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione nella misura in cui svolgono i compiti di cui all'articolo 16 capoverso 2 lettera b LSIP.

#### Art. 7 Autorità con diritto di accesso

<sup>1</sup> Per svolgere i propri compiti di cui all'articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti sono autorizzate ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo:

- a. presso fedpol:
  - 1.<sup>12</sup> il Servizio giuridico: per pronunciare misure di allontanamento e di respingimento finalizzate alla salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente agli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStrI<sup>13</sup>,
  2. i servizi responsabili del sistema di ricerca RIPOL: per controllare e diffondere le segnalazioni di persone e oggetti,
  3. i servizi responsabili della corrispondenza con Interpol, la Centrale operativa e l'ufficio SIRENE: per svolgere i loro compiti nel settore dello

<sup>10</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU **2004** 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

<sup>11</sup> Introdotta dal n. 113 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3035).

<sup>13</sup> RS **142.20**

- scambio intercantonale e internazionale delle informazioni di polizia e per controllare e diffondere le segnalazioni di persone,
4. la Polizia giudiziaria federale,
  5. la sezione Documenti d'identità e ricerche di persone disperse: per individuare il luogo di dimora delle persone e per trattare le segnalazioni di documenti d'identità rubati, altrimenti sottratti o invalidati,
  6. il servizio responsabile della gestione del sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS): per trattare i dati segnaletici,
  7. l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
- b. il Ministero pubblico della Confederazione: nell'ambito delle sue competenze per combattere i crimini e i delitti internazionali e per perseguire i reati sottoposti alla giurisdizione federale;
- c. nell'UFG:
1. la divisione Assistenza giudiziaria internazionale: in relazione con le procedure di assistenza giudiziaria internazionale ai sensi della legge del 20 marzo 1981<sup>14</sup> sull'assistenza in materia penale,
  2. l'Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori: in relazione ai suoi compiti ai sensi della Convenzione del 25 ottobre 1980<sup>15</sup> sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori;
- d.<sup>16</sup> le autorità cantonali di giustizia e polizia, nonché le autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria;
- e. nell'Amministrazione federale delle dogane:
1. il Corpo delle guardie di confine,
  - 2.<sup>17</sup> la divisione principale Antifrode doganale: per eseguire i suoi compiti nell'ambito degli accertamenti preliminari, delle indagini, del perseguimento e dell'esecuzione penali, nonché dell'assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale,
  3. gli uffici doganali:
    - l'Ispettorato doganale: per sorvegliare e controllare il traffico delle persone e delle merci,
    - tutti gli altri uffici doganali: per sorvegliare e controllare il traffico delle merci;
- f.<sup>18</sup> l'ambito direzionale Immigrazione e integrazione della SEM:

<sup>14</sup> RS **351.1**

<sup>15</sup> RS **0.211.230.02**

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4615).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. all'O del 2 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU **2015** 3035).

- 1.<sup>19</sup> per controllare le domande di visto, per rilasciare titoli di soggiorno, per ordinare e verificare le non ammissioni e i divieti di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi nonché per controllare e diffondere nel SIS tali segnalazioni,
  2. per confrontare sistematicamente i dati del sistema API con quelli del SIS allo scopo di migliorare il controllo alla frontiera e di lottare efficacemente contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e l'attraversamento illegale delle zone di transito internazionali degli aeroporti;
- g. le rappresentanze svizzere all'estero: per controllare le domande di visto;
- h.<sup>20</sup> le unità del Servizio delle attività informative della Confederazione competenti per l'esecuzione della legge federale del 25 settembre 2015<sup>21</sup> sulle attività informative (LAI): per individuare il luogo di dimora delle persone e localizzare i veicoli nonché per procedere alla sorveglianza discreta o al controllo mirato di persone e veicoli in virtù dei compiti conferiti loro dalla LAIn;
- i.<sup>22</sup> le autorità cantonali della migrazione: per controllare le domande di visto, per rilasciare titoli di soggiorno nonché per verificare le non ammissioni e i divieti di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi nel SIS;
- j. gli uffici della circolazione stradale: per verificare se i veicoli loro presentati sono stati rubati o altrimenti sottratti o se sono ricercati ai fini di prova in un procedimento penale.

<sup>2</sup> L'estensione dei diritti d'accesso e di trattamento delle autorità per quanto riguarda le categorie di segnalazione nel SIS è disciplinata in modo esaustivo nell'allegato 3 capitolo 1.

## Capitolo 4: Ufficio SIRENE

### Art. 8 Organizzazione

<sup>1</sup> Fedpol dirige l'ufficio SIRENE svizzero. È autorizzato a emanare istruzioni organizzative e tecniche che precisano i compiti dell'ufficio SIRENE.<sup>23</sup>

<sup>2</sup> L'ufficio SIRENE è l'interlocutore e il servizio di collegamento per:

- a. le diverse autorità della Svizzera;
- b. gli uffici SIRENE e altre autorità degli Stati Schengen responsabili della cooperazione nell'ambito del SIS.

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 16 ago. 2017 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4151).

<sup>21</sup> RS 121

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 ago. 2016, in vigore dal 1° set. 2016 (RU 2016 2945).

<sup>3</sup> L'ufficio SIRENE assicura un servizio permanente 24 ore su 24.

#### **Art. 9**            Compiti

L'ufficio SIRENE esegue i compiti seguenti:

- a. nell'ambito di una segnalazione, si occupa della procedura di consultazione delle autorità svizzere e delle autorità degli altri Stati Schengen;
- b. diffonde, su incarico dell'UFG, segnalazioni per l'arresto ai fini dell'estradizione;
- c. diffonde nel SIS tutte le restanti segnalazioni di persone; sono eccettuate le segnalazioni della SEM ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi;
- d. verifica le segnalazioni in uscita compresi i dati complementari, nonché le informazioni supplementari controllandone l'ammissibilità formale, l'esattezza, la completezza e l'attualità; sono eccettuate le segnalazioni della SEM ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno nei confronti di cittadini di Stati terzi;
- e. ordina, su incarico dell'UFG, di aggiungere un indicatore di validità alle segnalazioni in entrata per l'arresto ai fini dell'estradizione;
- f. ordina di aggiungere un indicatore di validità alle segnalazioni in entrata di persone scomparse e alle segnalazioni in entrata ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato;
- g. aggiunge, su richiesta di altri uffici SIRENE, un indicatore di validità alle segnalazioni in uscita;
- h. esegue lo scambio di opinioni ai sensi dell'articolo 13 capoverso 4 su incarico dell'autorità segnalante;
- i. esegue lo scambio di opinioni ai sensi dell'articolo 40 capoverso 1 su incarico dell'autorità segnalante;
- j. riceve, scambia e conserva le informazioni supplementari;
- k. consiglia e assiste le autorità della Confederazione e dei Cantoni nonché i partner internazionali in merito a questioni correlate al SIS;
- l. crea connessioni tra le segnalazioni ai sensi dell'articolo 14;
- m. verifica l'esistenza di segnalazioni multiple;
- n. esegue la procedura applicata ai casi di usurpazione di identità e completa le segnalazioni in uscita conformemente all'articolo 42.

## Capitolo 5: N-SIS

### Sezione 1: Disposizioni generali

#### Art. 10 Condizione per la diffusione dei dati

Una segnalazione può essere diffusa soltanto se l'insieme di dati è già registrato in SIMIC o in RIPOL.

#### Art. 11 Dati

<sup>1</sup> I dati riguardanti persone e oggetti memorizzati nel SIS sono elencati in modo esaustivo nell'allegato 3 capitolo 2.

<sup>2</sup> Nelle segnalazioni di persone si registrano tutti i dati di cui all'allegato 3 capitolo 2 numero 2.1, per quanto siano disponibili. È obbligatorio registrare i dati seguenti:

- a. cognomi e nomi, eventualmente cognomi alla nascita, cognomi precedenti o pseudonimi;
- b. data di nascita;
- c. sesso;
- d. motivo della segnalazione;
- e. misura da adottare;
- f.<sup>24</sup> impronte digitali e fotografie della persona, sempreché disponibili.

<sup>3</sup> Nelle segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno occorre inoltre registrare la decisione o la sentenza alla base della segnalazione e un riferimento alla decisione di iscrivere la segnalazione.<sup>25</sup>

#### Art. 12 Segnalazioni di persone tramite altri canali di ricerca

Le segnalazioni nel SIS e il relativo scambio d'informazioni hanno sempre la priorità sulle segnalazioni e lo scambio d'informazioni tramite Interpol o altri canali internazionali di ricerca.

#### Art. 13 Indicatore di validità

<sup>1</sup> L'ufficio SIRENE chiede all'ufficio SIRENE dello Stato Schengen autore della segnalazione di aggiungere un indicatore di validità alla segnalazione in entrata di una persona scomparsa o di una persona o un oggetto ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato, se la segnalazione non è compatibile con:

- a. il diritto svizzero;

<sup>24</sup> Introdotta dal n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).



- b. gli obblighi sanciti in trattati internazionali; o
- c. interessi nazionali essenziali.

<sup>2</sup> L'ufficio SIRENE chiede di aggiungere un indicatore di validità alla segnalazione di una persona per l'arresto ai fini dell'estradizione se, in virtù dei trattati internazionali applicabili, sussiste un motivo per rifiutare l'estradizione e se il diritto svizzero non consente l'estradizione.

<sup>3</sup> Nelle segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno occorre inoltre registrare la decisione o la sentenza alla base della segnalazione e un riferimento alla decisione di iscrivere la segnalazione.<sup>26</sup>

<sup>4</sup> Se, in casi particolarmente gravi e urgenti, lo Stato Schengen autore della segnalazione chiede di eseguire la misura, l'ufficio SIRENE trasmette senza indugio la richiesta all'autorità svizzera responsabile della segnalazione. Quest'ultima verifica la propria richiesta iniziale di aggiungere un indicatore di validità alla segnalazione.

#### **Art. 14** Connessioni tra segnalazioni

<sup>1</sup> L'ufficio SIRENE è autorizzato a creare una connessione tra due o più segnalazioni, se sussiste una reale esigenza operativa.

<sup>2</sup> Una connessione non influisce sulla misura da adottare o sulla durata di conservazione delle segnalazioni interconnesse.

<sup>3</sup> La connessione non comporta alcuna modifica dei diritti d'accesso.

<sup>4</sup> Le autorità possono vedere le connessioni soltanto se dispongono del diritto d'accesso alle segnalazioni interconnesse.

<sup>5</sup> Se una connessione tra segnalazioni creata da un altro Stato Schengen non è compatibile con il diritto svizzero o con gli obblighi internazionali della Svizzera, l'ufficio SIRENE è tenuto ad adottare le misure necessarie affinché le autorità svizzere non possano vedere tale connessione.

#### **Art. 15** Scambio di informazioni supplementari

<sup>1</sup> Conformemente alle disposizioni del manuale SIRENE<sup>27</sup>, l'ufficio SIRENE scambia con altri uffici SIRENE e con le autorità svizzere competenti le informazioni supplementari, necessarie nell'ambito della segnalazione:

- a. quando diffonde una segnalazione;
- b. in seguito a un riscontro positivo, affinché si possano adottare le misure necessarie;
- c. nei casi in cui non è possibile adottare le misure necessarie;
- d. con riguardo alla qualità dei dati;
- e. con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni;

<sup>26</sup> Nuovo testo giusta il n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

<sup>27</sup> Cfr. nota relativa all'art. 8 cpv. 1.

- f. nei casi di connessione tra segnalazioni;
- g. nei casi di usurpazione di identità;
- h. con riguardo al diritto di informazione;
- i. nel quadro di procedure di consultazione prima del rilascio di un titolo di soggiorno a cittadini di Stati terzi segnalati ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno o volte a verificare se sussistono motivi sufficienti per ritirare il titolo di soggiorno ai cittadini di Stati terzi che dispongono di un titolo di soggiorno valido per uno Stato dell'UE, ma che sono segnalati ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno.

<sup>2</sup> Le informazioni supplementari sono scambiate esclusivamente nei casi concreti. È fatto salvo l'articolo 26.

## Sezione 2: Procedura

### Art. 16 Segnalazioni di persone

<sup>1</sup> Le autorità registrano le segnalazioni di persone in RIPOL o in SIMIC e trasmettono all'ufficio SIRENE tutte le informazioni supplementari rilevanti.<sup>28</sup>

<sup>2</sup> ...<sup>29</sup>

<sup>3</sup> In casi urgenti le autorità di cui al capoverso 1 si rivolgono direttamente all'ufficio SIRENE.

<sup>4</sup> Sono fatte salve le procedure disciplinate in modo speciale per le segnalazioni per l'arresto ai fini dell'extradizione (art. 24 e 25).

### Art. 17 Segnalazioni di oggetti

<sup>1</sup> Le autorità registrano le segnalazioni di oggetti in RIPOL e le trasmettono al settore Ricerca di oggetti e reati non chiariti RIPOL. Le segnalazioni di oggetti sono immediatamente visibili nel SIS.

<sup>2</sup> Se sussistono le condizioni per una segnalazione, il settore Ricerca di oggetti e reati non chiariti RIPOL diffonde i dati e la segnalazione è mantenuta. Se il settore rinvia i dati all'autorità segnalante, la segnalazione è automaticamente cancellata senza indugio.

<sup>3</sup> RIPOL diffonde automaticamente nel SIS le segnalazioni di oggetti che sono state registrate tramite uno dei seguenti sistemi d'informazione:

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

<sup>29</sup> Abrogato dal n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, con effetto dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

- a.<sup>30</sup> il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC) di cui agli articoli 89a-89h della legge federale del 19 dicembre 1958<sup>31</sup> sulla circolazione stradale;
- b. il sistema d'informazione sui documenti d'identità (ISA) di cui all'articolo 11 della legge del 22 giugno 2001<sup>32</sup> sui documenti d'identità;
- c. il sistema d'informazione per documenti di viaggio (ISR) di cui all'articolo 111 LStrI<sup>33</sup>.

#### **Art. 18** Procedura in caso di riscontro positivo in Svizzera

<sup>1</sup> In caso di riscontro positivo relativo a una persona o un oggetto, l'autorità che ha effettuato la consultazione contatta senza indugio l'ufficio SIRENE. L'autorità trasmette per scritto all'ufficio SIRENE tutte le informazioni necessarie in relazione alla segnalazione, in particolare:

- a. i dati personali o le caratteristiche per identificare gli oggetti;
- b. il momento e le circostanze della consultazione;
- c. le misure adottate.

<sup>2</sup> L'ufficio SIRENE richiede, su domanda dell'autorità che ha effettuato la consultazione, informazioni supplementari all'ufficio SIRENE dello Stato autore della segnalazione. Comunica all'autorità che ha effettuato la consultazione le informazioni supplementari ricevute e le fornisce consulenza in merito alle misure da adottare.

<sup>3</sup> Esso informa senza indugio l'UFG quando viene fermata una persona segnalata per l'arresto ai fini dell'estradizione.

<sup>4</sup> Esso informa senza indugio il Servizio giuridico di fedpol quando viene fermata una persona segnalata ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno in virtù degli articoli 67 capoverso 4 o 68 capoverso 3 LStrI<sup>34, 35</sup>

<sup>5</sup> Esso informa senza indugio la competente autorità d'esecuzione quando viene fermata una persona segnalata ai fini dell'espulsione giudiziaria.<sup>36</sup>

#### **Art. 19** Procedura in caso di riscontro positivo all'estero

<sup>1</sup> In caso di riscontro positivo all'estero inerente a una segnalazione svizzera, l'ufficio SIRENE contatta l'autorità segnalante e concorda con essa le misure da adottare.

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. II 3 dell'all. 4 all'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4997).

<sup>31</sup> RS **741.01**

<sup>32</sup> RS **143.1**

<sup>33</sup> RS **142.20**

<sup>34</sup> RS **142.20**

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

<sup>36</sup> Introdotto dal n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

<sup>2</sup> Se necessario, l'ufficio SIRENE chiede all'autorità segnalante di fornirgli informazioni supplementari e le trasmette all'ufficio SIRENE dello Stato Schengen in cui è avvenuto il riscontro positivo.

<sup>3</sup> In caso di segnalazione ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno è consentito rinunciare a prendere contatto ai sensi del capoverso 1, se la misura prevista dalla segnalazione è stata adottata.

## Capitolo 6: Categorie di segnalazione

### Sezione 1:

### Segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno

#### Art. 20<sup>37</sup> Condizione

I cittadini di Stati terzi possono essere segnalati ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno soltanto se esiste una corrispondente decisione pronunciata da un'autorità amministrativa o giudiziaria. La segnalazione dell'espulsione giudiziaria nel SIS è ordinata dal giudice che ha pronunciato la sentenza.

#### Art. 21 Procedura di segnalazione

<sup>1</sup> La SEM registra in SIMIC le segnalazioni dei cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno.<sup>38</sup>

<sup>1bis</sup> Le autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria garantiscono la segnalazione dell'interessato in RIPOL.<sup>39</sup>

<sup>2</sup> Ai divieti d'entrata pronunciati dal Servizio giuridico di fedpol secondo gli articoli 67 capoverso 4 e 68 capoverso 3 LStrl<sup>40</sup>, si applica la procedura di segnalazione di cui all'articolo 16 capoverso 1.

<sup>3</sup> La SEM, il Servizio giuridico di fedpol e le autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria garantiscono che l'ufficio SIRENE, al fine di scambiare le informazioni supplementari, riceva senza indugio, al massimo entro le 12 ore successive alla ricezione della domanda, le informazioni necessarie relative alle loro decisioni.<sup>41</sup>

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

<sup>39</sup> Introdotto dal n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

<sup>40</sup> RS 142.20

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

**Art. 22** Misure

<sup>1</sup> In caso di riscontro positivo alla frontiera, l'entrata è negata sempre che non sia applicata la procedura di cui al capoverso 3.

<sup>2</sup> In caso di riscontro positivo sul territorio nazionale, le autorità competenti per l'esecuzione della LStrl<sup>42</sup> o dell'espulsione giudiziaria stabiliscono la misura da adottare nel caso concreto conformemente alle basi giuridiche, sempre che non sia applicata la procedura di cui al capoverso 3,<sup>43</sup>

<sup>3</sup> Se sono segnalati cittadini di Stati terzi autorizzati a circolare liberamente in virtù dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>44</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone oppure in virtù della Convenzione del 4 gennaio 1960<sup>45</sup> istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, l'ufficio SIRENE consulta lo Stato Schengen autore della segnalazione al fine di comunicare senza indugio alle autorità svizzere i motivi alla base della segnalazione.

**Art. 22a**<sup>46</sup> Compiti delle autorità competenti per l'esecuzione delle segnalazioni

<sup>1</sup> Le autorità competenti per l'esecuzione delle segnalazioni ai fini della non ammissione verificano se le condizioni di una segnalazione nel SIS sono adempite.

<sup>2</sup> Esse trasmettono all'ufficio SIRENE i documenti e le informazioni seguenti:

- a. la sentenza o la decisione su cui si basa il divieto d'entrata;
- b. la decisione che estende tale divieto allo spazio di Schengen;
- c. una sintesi dei motivi che giustificano tale misura; e
- d. informazioni segnaletiche sulla persona segnalata, se disponibili.

<sup>3</sup> Esse effettuano nel sistema le modifiche dei dati personali comunicate dall'ufficio SIRENE.

<sup>4</sup> Esse effettuano nel sistema le modifiche loro comunicate delle segnalazioni, delle decisioni e delle sentenze su cui si basano le segnalazioni.

<sup>5</sup> Garantiscono la propria raggiungibilità.

<sup>42</sup> RS **142.20**

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta il n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

<sup>44</sup> RS **0.142.112.681**

<sup>45</sup> RS **0.632.31**

<sup>46</sup> Introdotto dal n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU **2017** 563).

## Sezione 2: Segnalazioni di persone per l'arresto ai fini dell'estradizione

### Art. 23 Condizioni

La segnalazione di persone per l'arresto ai fini dell'estradizione è consentita soltanto:

- a. su incarico dell'UFG; e
- b. se esiste un mandato d'arresto, un documento dal medesimo effetto giuridico o una sentenza passata in giudicato e avente forza esecutiva.

### Art. 24 Procedura di segnalazione

<sup>1</sup> L'UFG interviene su richiesta scritta dell'autorità cantonale o federale di perseguimento penale, di giustizia o di esecuzione penale.

<sup>2</sup> Esso trasmette all'ufficio SIRENE le informazioni necessarie per diffondere la segnalazione.

<sup>3</sup> Se constatata che i documenti della segnalazione sono incompleti o inesatti, l'ufficio SIRENE ne informa senza indugio l'UFG.

<sup>4</sup> L'UFG garantisce che l'ufficio SIRENE, al fine di scambiare le informazioni supplementari, possa sempre consultare i documenti originali.

### Art. 25 Procedura urgente

<sup>1</sup> Se la segnalazione non può essere ritardata, l'UFG può ordinarla all'ufficio SIRENE anche per e-mail, per fax o per telefono.

<sup>2</sup> In casi urgenti al di fuori degli orari d'ufficio, l'autorità di cui all'articolo 24 capoverso 1 può indirizzare la propria richiesta di segnalazione direttamente all'ufficio SIRENE.

<sup>3</sup> Se la richiesta di segnalazione è indirizzata direttamente all'ufficio SIRENE, esso consulta l'UFG e, su incarico di quest'ultimo, diffonde la segnalazione.

<sup>4</sup> Se mancano documenti o dati oppure se sono incompleti, l'ufficio SIRENE consulta le autorità responsabili della Confederazione o dei Cantoni.

<sup>5</sup> La richiesta scritta e i relativi documenti devono essere inviati all'UFG in ogni caso al più tardi il giorno feriale successivo; in caso contrario la segnalazione è cancellata.

### Art. 26 Informazioni supplementari

<sup>1</sup> L'ufficio SIRENE informa automaticamente tutti gli Stati Schengen, tramite lo scambio di informazioni supplementari, sulle nuove segnalazioni di persone da arrestare ai fini dell'estradizione.

<sup>2</sup> L'ufficio SIRENE trasmette a tutti gli Stati Schengen, contemporaneamente alla segnalazione, le seguenti informazioni supplementari:

- a. l'autorità che chiede l'arresto;

- b. l'esistenza di un mandato di arresto, di un documento dal medesimo effetto giuridico o di una sentenza passata in giudicato e avente forza esecutiva;
- c. la natura e la qualificazione giuridica del reato;
- d. la descrizione delle circostanze del reato, compresi l'ora, il luogo e il grado di partecipazione;
- e. per quanto possibile, le conseguenze del reato;
- f. tutte le altre informazioni di cui all'allegato 4 che sono necessarie o utili per l'esecuzione della segnalazione.

<sup>3</sup> Possono essere trasmesse esclusivamente le informazioni di cui all'allegato 4.

#### **Art. 27** Conversione di segnalazioni contrassegnate

Se uno Stato Schengen chiede di aggiungere un indicatore di validità a una segnalazione in uscita, l'ufficio SIRENE, dopo aver consultato l'UFG, converte per conto di questo Stato la segnalazione in una segnalazione ai fini dell'accertamento del luogo di dimora.

### **Sezione 3: Segnalazioni di persone scomparse**

#### **Art. 28** Persone scomparse

Possono essere segnalate le persone scomparse:

- a. che devono essere arrestate e poste sotto protezione ai fini della loro tutela o per prevenire minacce; o
- b. di cui si deve accertare il luogo di dimora.

#### **Art. 29** Condizioni

È consentito segnalare persone scomparse secondo l'articolo 28 lettera a soltanto se:

- a. devono essere assolutamente internate per decisione di un'autorità competente; o
- b. sono minorenni.

#### **Art. 30** Misure

<sup>1</sup> L'ufficio SIRENE comunica allo Stato Schengen autore della segnalazione il luogo di dimora della persona. Se la persona scomparsa è maggiorenne, la comunicazione del luogo di dimora è subordinata al suo consenso.

<sup>2</sup> Se una persona maggiorenne di cui è stata segnalata la scomparsa nega il proprio consenso alla comunicazione del luogo di dimora, l'ufficio SIRENE si limita a comunicare allo Stato Schengen autore della segnalazione che la persona è stata trovata.

<sup>3</sup> Se l'ufficio SIRENE riceve da un altro ufficio SIRENE una comunicazione ai sensi del capoverso 1 o 2, la trasmette all'autorità segnalante e chiede la cancellazione della segnalazione corrispondente.

<sup>4</sup> È consentito porre sotto protezione le persone segnalate secondo l'articolo 28 lettera a e impedire loro di proseguire il viaggio, se sono date le condizioni per un internamento forzato ai sensi della legislazione svizzera. L'adempimento delle condizioni è verificato concretamente nel singolo caso.

<sup>5</sup> Se non sono date le condizioni per un internamento forzato, è consentito porre sotto protezione i minorenni scomparsi e impedire loro di proseguire il viaggio se una persona investita dell'autorità parentale lo ha richiesto.

#### **Sezione 4: Segnalazioni di persone ricercate nell'ambito di un procedimento penale**

##### **Art. 31**            Condizioni

<sup>1</sup> È consentito segnalare persone nell'ambito di in un procedimento penale soltanto su domanda di un'autorità di perseguimento penale o di un tribunale.

<sup>2</sup> È consentito segnalare soltanto le persone seguenti:

- a. i testimoni;
- b. gli imputati citati a comparire, nell'ambito di un procedimento penale, dinanzi all'autorità di perseguimento penale o in tribunale;
- c. gli imputati o i condannati cui devono essere notificati una sentenza penale, altri documenti o un'ingiunzione di presentarsi per espriare una pena detentiva.

##### **Art. 32**            Misura

L'ufficio SIRENE comunica allo Stato Schengen autore della segnalazione il domicilio o il luogo di dimora della persona.

#### **Sezione 5: Segnalazioni di persone e oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato**

##### **Art. 33**            Condizioni

<sup>1</sup> Ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato possono essere segnalati persone, veicoli, natanti, aeromobili e container.

<sup>2</sup> La segnalazione di persone ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato è consentita soltanto se il diritto federale o cantonale lo prevede per il perse-



guimento penale, per prevenire minacce alla sicurezza pubblica o per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera e se:

- a. sussistono indizi concreti che la persona interessata pianifichi o commetta un reato grave;
- b. la valutazione globale di una persona, in particolare sulla base dei reati che ha commesso sino a quel momento, induce a supporre che commetterà anche in futuro reati gravi; o
- c. sussistono indizi concreti che la persona interessata costituisca un pericolo grave oppure sia all'origine di gravi minacce per la sicurezza interna o esterna.

<sup>3</sup> L'ufficio SIRENE informa gli altri Stati Schengen sulla diffusione di una segnalazione ai sensi del capoverso 2 lettera c.

<sup>4</sup> La segnalazione di veicoli, natanti, aeromobili e container ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato è consentita soltanto se il diritto federale o cantonale lo prevede e se sussistono indizi concreti di un collegamento con reati gravi o con gravi minacce di cui al capoverso 2.

<sup>5</sup> Per reati gravi ai sensi dei capoversi 2 e 4 s'intendono i reati di cui all'articolo 286 capoverso 2 del Codice di procedura penale<sup>47</sup>.

#### **Art. 34**            Misure

<sup>1</sup> Le autorità competenti possono far trasmettere allo Stato Schengen autore della segnalazione, tramite l'ufficio SIRENE, le informazioni elencate qui di seguito raccolte in occasione dei controlli di polizia:

- a. il luogo, il momento e il motivo del controllo;
- b. l'itinerario e la destinazione del viaggio;
- c. gli accompagnatori o i passeggeri nel veicolo, nel natante o nell'aeromobile di cui si può ragionevolmente presumere che siano associati alla persona interessata;
- d. il veicolo, il natante, l'aeromobile o il container usati;
- e. gli oggetti trasportati;
- f. le circostanze in cui la persona o il veicolo, il natante, l'aeromobile o il container sono stati trovati.

<sup>2</sup> Un'autorità può far trasmettere dati soltanto se dispone anch'essa della facoltà di procedere a sorveglianze discrete o a controlli mirati.

<sup>3</sup> Se non dispone della facoltà di procedere a controlli mirati, le informazioni devono essere trasmesse nell'ambito di una sorveglianza discreta, sempre che l'autorità sia abilitata a procedere a una sorveglianza discreta.

<sup>47</sup> RS 312.0

## **Sezione 6: Segnalazioni di oggetti ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale**

### **Art. 35**            Condizioni

È consentito segnalare gli oggetti seguenti ai fini di sequestro o di prova in un procedimento penale:

- a. i veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cm<sup>3</sup>, i natanti e gli aeromobili;
- b. i rimorchi di peso a vuoto superiore a 750 kg, le roulotte, le apparecchiature industriali, i motori fuoribordo e i container;
- c. le armi da fuoco;
- d. i documenti vergini rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
- e. i documenti d'identità rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati, quali passaporti, carte d'identità, licenze di condurre, titoli di soggiorno e documenti di viaggio;
- f. i documenti dei veicoli e le targhe dei veicoli a motore rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati;
- g. le banconote;
- h. i titoli di credito e i mezzi di pagamento, quali assegni, carte di credito, obbligazioni, azioni e quote, rubati, altrimenti sottratti, smarriti o invalidati.

### **Art. 36**            Misure

In caso di riscontro positivo, l'ufficio SIRENE concorda le misure necessarie con l'ufficio SIRENE dello Stato Schengen autore della segnalazione. A questo scopo è consentito anche trasmettere dati personali.

## **Capitolo 7: Trattamento dei dati, sicurezza dei dati e vigilanza**

### **Sezione 1: Trattamento e conservazione dei dati**

#### **Art. 37**            Principio del trattamento

<sup>1</sup> Soltanto l'autorità che ha segnalato i dati nel SIS è legittimata a modificarli, completarli, rettificarli, aggiornarli o cancellarli.

<sup>2</sup> Sono eccettuate le verifiche relative a segnalazioni multiple effettuate dall'ufficio SIRENE in virtù dell'articolo 9 lettera m e i complementi di segnalazioni in casi di usurpazione di identità in virtù dell'articolo 9 lettera n.

#### **Art. 38**            Trattamento per altri scopi

<sup>1</sup> Ogni trattamento dell'informazione contenuta in una segnalazione in entrata per uno scopo diverso da quello per cui la segnalazione è stata diffusa, presuppone il

consenso dello Stato Schengen autore della segnalazione e deve essere correlato a un caso specifico.

<sup>2</sup> Il trattamento è consentito soltanto:

- a. per prevenire una minaccia grave e imminente per la sicurezza e l'ordine pubblici;
- b. per motivi gravi di sicurezza interna; o
- c. per prevenire un reato grave.

<sup>3</sup> Per reati gravi ai sensi del capoverso 2 lettera c s'intendono i reati di cui all'articolo 286 capoverso 2 del Codice di procedura penale<sup>48</sup>.

### **Art. 39**           Qualità dei dati

<sup>1</sup> L'autorità segnalante è responsabile dell'esattezza e dell'attualità dei dati nonché della legittimità della registrazione nel SIS.

<sup>2</sup> Se esistono indizi su dati inesatti o trattati illecitamente, occorre informarne senza indugio l'ufficio SIRENE; i documenti pertinenti gli sono trasmessi per scritto.

<sup>3</sup> Se apprende che i dati di una segnalazione in uscita sono inesatti o sono stati trattati in modo illecito, l'ufficio SIRENE informa senza indugio l'autorità competente per la segnalazione. Tale autorità effettua le modifiche necessarie in SIMIC o in RIPOL. Se si tratta di segnalazioni in entrata, l'ufficio SIRENE trasmette entro dieci giorni l'informazione allo Stato Schengen che ha effettuato la segnalazione.<sup>49</sup>

### **Art. 40**           Distinzione tra persone con caratteristiche simili

<sup>1</sup> L'ufficio SIRENE prende contatto con gli altri uffici SIRENE o con l'autorità segnalante se, quando registra o diffonde una nuova segnalazione, constata che è già segnalata una persona con i medesimi elementi di descrizione dell'identità. Verifica se si tratta della medesima persona.

<sup>2</sup> Se dalla verifica risulta che la persona della nuova segnalazione corrisponde veramente alla persona già segnalata, l'ufficio SIRENE applica la procedura di cui all'articolo 41.

<sup>3</sup> Se dalla verifica risulta che si tratta di due persone distinte, alla nuova segnalazione occorre aggiungere le informazioni necessarie onde evitare errori di identificazione.

### **Art. 41**           Segnalazioni multiple

<sup>1</sup> Una persona o un oggetto non può essere oggetto di più di una segnalazione in uscita.

<sup>48</sup> RS 312.0

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta il n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

<sup>2</sup> Se in occasione della segnalazione di una persona o di un oggetto risulta che è già oggetto di una segnalazione in uscita, l'ufficio SIRENE stabilisce, in base al manuale SIRENE<sup>50</sup> e dopo aver consultato le autorità segnalanti, quale segnalazione ha la priorità.

<sup>3</sup> Se in occasione della segnalazione di una persona risulta che essa è già oggetto di una segnalazione in entrata, l'ufficio SIRENE si accorda sull'inserimento della nuova segnalazione con l'ufficio SIRENE dello Stato Schengen che ha segnalato per primo la persona.

<sup>4</sup> Se uno Stato Schengen chiede di parificare una propria segnalazione con una segnalazione in uscita già diffusa, l'ufficio SIRENE esegue lo scambio di opinioni d'intesa con l'autorità segnalante.

#### **Art. 42** Procedura nei casi di usurpazione di identità

<sup>1</sup> Se una persona afferma di non essere la persona segnalata, gli uffici SIRENE si scambiano informazioni supplementari. Se dalla verifica risulta che si tratta veramente di due persone distinte, l'ufficio SIRENE chiede la cancellazione dei dati personali interessati o integra la segnalazione con i dati della persona la cui identità è stata usurpata, purché vi sia il suo consenso esplicito.

<sup>2</sup> I dati di persone la cui identità è stata usurpata possono essere utilizzati soltanto per:

- a. permettere di distinguere la persona la cui identità è stata usurpata dalla persona effettivamente oggetto della segnalazione;
- b. permettere alla persona la cui identità è stata usurpata di comprovare la propria identità e di provare di essere stata vittima di un'usurpazione di identità.

<sup>3</sup> Nel caso di persone la cui identità è stata usurpata, possono essere registrati e trattati soltanto i seguenti dati personali:

- a. cognomi e nomi, cognomi alla nascita, cognomi precedenti e pseudonimi;
- b. segni fisici particolari inalterabili;
- c. data e luogo di nascita;
- d. sesso;
- e. fotografie;
- f. impronte digitali;
- g. cittadinanze;
- h. numeri e date di rilascio dei documenti d'identità.

<sup>4</sup> I dati di cui al capoverso 3 sono cancellati insieme alla segnalazione corrispondente o su richiesta della persona interessata.

<sup>5</sup> Possono vedere i dati di cui al capoverso 3 soltanto le autorità che dispongono del diritto di accedere alla segnalazione pertinente.

<sup>50</sup> Cfr. nota relativa all'art. 8 cpv. 1.

**Art. 43** Durata delle segnalazioni di persone

<sup>1</sup> Le segnalazioni di persone sono cancellate quando lo scopo della segnalazione è stato raggiunto.

<sup>2</sup> Esse sono cancellate automaticamente dopo tre anni. Le segnalazioni di persone ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato sono cancellate automaticamente dopo un anno.

<sup>3</sup> L'ufficio SIRENE, le autorità competenti per l'esecuzione dell'espulsione giudiziaria e, per le segnalazioni di cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno, la SEM sono informati automaticamente, con quattro mesi di anticipo, sulla cancellazione programmata dal sistema.<sup>51</sup>

<sup>4</sup> Prima della cancellazione automatica della segnalazione, l'ufficio SIRENE controlla, d'intesa con l'autorità segnalante in RIPOL, se è necessaria una proroga.

<sup>5</sup> Una segnalazione può essere prorogata se ciò è necessario per il suo scopo. La condizione per la proroga consiste in una valutazione individuale; quest'ultima è verbalizzata.

<sup>6</sup> In caso di proroga i capoversi 1–3 si applicano per analogia.

**Art. 44** Durata delle segnalazioni di oggetti

<sup>1</sup> Le segnalazioni di oggetti sono cancellate quando lo scopo della segnalazione è stato raggiunto.

<sup>2</sup> Le segnalazioni di oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato sono cancellate automaticamente al più tardi dopo cinque anni.

<sup>3</sup> Le segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale sono cancellate automaticamente al più tardi dopo dieci anni.

<sup>4</sup> Una segnalazione può essere prorogata se ciò è necessario per il suo scopo. La condizione per la proroga consiste in una valutazione individuale; quest'ultima è verbalizzata.

<sup>5</sup> In caso di proroga i capoversi 1–3 si applicano per analogia.

**Art. 45** Durata di conservazione delle informazioni supplementari

<sup>1</sup> Le informazioni supplementari che si riferiscono a persone identificate o identificabili sono cancellate quando lo scopo perseguito è stato raggiunto.

<sup>2</sup> Esse sono cancellate al più tardi un anno dopo la cancellazione delle segnalazioni concernenti la persona interessata.

<sup>3</sup> A prescindere dal capoverso 2, è consentito conservare nei sistemi d'informazione federali o cantonali i dati:

- a. sulle segnalazioni in uscita;

<sup>51</sup> Nuovo testo giusta il n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

b. sulle segnalazioni in entrata che hanno comportato l'adozione di misure.

<sup>4</sup> Nei casi di cui al capoverso 3 la durata di conservazione è retta dalle disposizioni sui relativi sistemi d'informazione.

**Art. 46** Rifiuto di comunicare i dati a Stati terzi e a organizzazioni internazionali

Non è consentito comunicare i dati trattati nel SIS a uno Stato terzo o a un'organizzazione internazionale.

**Art. 47** Scambio di dati con Europol ed Eurojust

<sup>1</sup> Nell'ambito dei suoi compiti, Europol può accedere per mezzo di una procedura di richiamo ai dati registrati nel SIS in virtù degli articoli 23, 32 e 34. Il trattamento delle informazioni ottenute tramite la consultazione del SIS è soggetto all'approvazione dell'autorità segnalante. Il trattamento deve rispettare le disposizioni dell'Accordo del 24 settembre 2004<sup>52</sup> tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia. Europol può chiedere ulteriori informazioni alla Svizzera, purché sia essa ad aver effettuato la segnalazione.

<sup>2</sup> Nell'ambito dei loro compiti, i membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti possono accedere per mezzo di una procedura di richiamo ai dati registrati nel SIS in virtù degli articoli 23, 27, 30 e 34. Qualora da una consultazione effettuata da un membro nazionale di Eurojust risulti la presenza di una segnalazione svizzera nel SIS, tale membro ne informa la Svizzera. Le informazioni ottenute tramite tale consultazione possono essere comunicate a Stati od organismi terzi soltanto con l'approvazione dell'autorità segnalante.

<sup>3</sup> Gli utenti di cui ai capoversi 1 e 2 possono accedere soltanto ai dati di cui hanno bisogno per adempiere i loro compiti.

**Art. 48** Archiviazione

<sup>1</sup> Fedpol offre all'Archivio federale i seguenti dati di cui non ha più bisogno o che sono destinati alla cancellazione, assieme a tutti i documenti che vi si riferiscono:

- a. i dati sulle segnalazioni in uscita;
- b. i dati sulle segnalazioni in entrata che hanno comportato l'adozione di misure.

<sup>2</sup> I dati e i documenti che l'Archivio federale giudica privi di valore archivistico sono distrutti.

**Art. 49** Statistica

<sup>1</sup> L'ufficio SIRENE allestisce annualmente statistiche anonimizzate contenenti le indicazioni sul numero:

<sup>52</sup> RS 0.362.2

- a. delle segnalazioni per categoria di segnalazione;
- b. dei riscontri positivi per categoria di segnalazione;
- c. degli accessi al SIS;
- d. delle segnalazioni la cui durata di conservazione è stata prorogata.

<sup>2</sup> La SEM e la sezione N-SIS e sistemi internazionali forniscono all'ufficio SIRENE i dati necessari per allestire le statistiche.

<sup>3</sup> Nell'ambito degli obblighi di comunicazione sanciti dagli Accordi di associazione alla normativa di Schengen<sup>53</sup>, è consentito comunicare le statistiche agli organi dell'UE.

## Sezione 2: Diritti degli interessati

### Art. 50 Esercizio del diritto di informazione, di rettifica o di cancellazione

<sup>1</sup> Una persona che intende esercitare il proprio diritto di informazione, di rettifica o di cancellazione deve comprovare la propria identità e presentare una richiesta scritta a fedpol.

<sup>2</sup> Fedpol decide in merito alla richiesta dopo aver consultato l'autorità segnalante. Decide in merito a una richiesta che riguarda una segnalazione in entrata dopo aver permesso allo Stato Schengen autore della segnalazione di esprimere un parere.

<sup>3</sup> Se ottiene da uno Stato Schengen la possibilità di esprimere un parere su una richiesta di informazione, di rettifica o di cancellazione, il Servizio giuridico di fedpol redige il parere d'intesa con le autorità segnalanti.

<sup>4</sup> Se una persona presenta una richiesta di informazione, in linea di principio dev'essere informata entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Se non è possibile fornire l'informazione entro questo termine, occorre avvertire la persona. Tuttavia l'informazione è fornita al più tardi 60 giorni dopo la presentazione della richiesta di informazione.

<sup>5</sup> Se una persona presenta una richiesta di rettifica o di cancellazione, dev'essere informata sulle misure adottate al più tardi tre mesi dopo la ricezione della sua richiesta.

### Art. 51 Diritto di informazione in caso d'ingiunzione di non ammissione o di divieto di soggiorno<sup>54</sup>

<sup>1</sup> I cittadini di Stati terzi oggetto di una segnalazione ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno ricevono d'ufficio le informazioni di cui all'articolo 8 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>55</sup> sulla protezione dei dati (LPD).

<sup>53</sup> Tali Acc. sono elencati nell'all. 1.

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta il n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria, in vigore dal 1° mar. 2017 (RU 2017 563).

<sup>55</sup> RS 235.1

<sup>2</sup> È consentito rinunciare a informare la persona interessata conformemente al capoverso 1 se:

- a. i dati personali non sono stati raccolti presso il cittadino interessato dello Stato terzo e informarlo si rivela impossibile o richiede sforzi sproporzionati;
- b. il cittadino interessato dello Stato terzo è già informato; o
- c. è prevista una limitazione del diritto di informazione ai sensi dell'articolo 9 LPD.

**Art. 52** Risarcimento dei danni

La responsabilità per danni correlati alla gestione del SIS è retta dagli articoli 19a-19c della legge del 14 marzo 1958<sup>56</sup> sulla responsabilità.

**Sezione 3:**  
**Sicurezza dei dati, consulenza in materia di protezione dei dati e vigilanza sul trattamento dei dati**

**Art. 53** Sicurezza dei dati

<sup>1</sup> La sicurezza dei dati è retta da:

- a. l'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>57</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b. l'ordinanza del 9 dicembre 2011<sup>58</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale;
- c. le istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione del 27 settembre 2004 sulla sicurezza informatica nell'Amministrazione federale.

<sup>2</sup> Fedpol statuisce nel regolamento sul trattamento dei dati di cui all'articolo 3 capoverso 2 le misure organizzative e tecniche da adottare per evitare il trattamento non autorizzato dei dati e disciplina la verbalizzazione automatica del trattamento e della consultazione dei dati.

**Art. 54** Consulenza in materia di protezione dei dati

<sup>1</sup> Il consulente per la protezione dei dati del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) contribuisce a far rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati coordinando l'esecuzione dei compiti dei consulenti per la protezione dei dati degli uffici federali del DFGP coinvolti.

<sup>56</sup> RS 170.32

<sup>57</sup> RS 235.11

<sup>58</sup> RS 172.010.58



<sup>2</sup> I consulenti per la protezione dei dati degli uffici federali del DFGP si occupano di:

- a. informare le persone che trattano i dati;
- b. istruire queste persone;
- c. effettuare i controlli necessari;
- d. colmare tempestivamente le lacune;
- e. comunicare al consulente per la protezione dei dati del DFGP le esigenze in materia di coordinamento.

**Art. 55**            Vigilanza sul trattamento dei dati

<sup>1</sup> Le autorità cantonali di protezione dei dati e l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) collaborano attivamente nell'ambito delle rispettive competenze e provvedono a una vigilanza coordinata sul trattamento dei dati personali.

<sup>2</sup> L'IFPDT esercita in particolare la vigilanza sul trattamento dei dati personali nel SIS. Egli coordina l'attività di vigilanza con le autorità cantonali di protezione dei dati.

<sup>3</sup> Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'IFPDT coopera strettamente con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest'ultimo funge da referente nazionale.

## **Capitolo 8: Disposizioni finali**

**Art. 56**            Modifica degli allegati

Il DFGP può modificare gli allegati d'intesa con i dipartimenti interessati.

**Art. 57**            Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 7 maggio 2008<sup>59</sup> sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE è abrogata.

**Art. 58**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 9 aprile 2013.

<sup>59</sup> [RU 2008 2229 4943 n. I 21 6305 all. n. 17, 2009 6937 all. 4 n. II 18]

*Allegato 1*  
(art. 1 cpv. 3)

## **Accordi di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen**

Gli accordi di associazione della Svizzera alla normativa di Schengen sono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>60</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>61</sup> sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. la Convenzione del 22 settembre 2011<sup>62</sup> tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- d. l'Accordo del 17 dicembre 2004<sup>63</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- e. l'Accordo del 28 aprile 2005<sup>64</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- f. il Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>65</sup> tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

<sup>60</sup> RS **0.362.31**

<sup>61</sup> RS **0.362.1**

<sup>62</sup> RS **0.362.11**

<sup>63</sup> RS **0.362.32**

<sup>64</sup> RS **0.362.33**

<sup>65</sup> RS **0.362.311**

*Allegato 2*  
(art. 5 cpv. 5)

## **Diritti d'accesso e di trattamento concernenti il sistema di gestione delle pratiche e degli atti dell'ufficio SIRENE**

### **Livelli d'accesso**

- A = consultare  
B = trattare  
vuoto = nessun diritto d'accesso

### **Abbreviazioni delle autorità**

- fedpol I Ufficio federale di polizia: Servizio giuridico  
fedpol II Ufficio federale di polizia: servizi responsabili della corrispondenza con Interpol, Centrale operativa e ufficio SIRENE (\*I servizi responsabili della corrispondenza con Interpol dispongono soltanto del diritto di consultazione, ad eccezione del commissariato Identificazioni internazionali.)  
UFG I Ufficio federale di giustizia: ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale  
SEM Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione

	fedpoi I	fedpoi II*	UFGI	SEM
<b>Scopo della segnalazione</b>				
a. Cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno	A	B (A)		B
b. Persone per l'arresto ai fini dell'estradizione	A	B (A)	B	
c. Persone scomparse	A	B (A)		
d. Persone ricercate nell'ambito di un procedimento penale	A	B (A)		
e. Persone ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato	A	B (A)		
f. Segnalazioni di oggetti	A	B (A)		

*Allegato 366*  
(art. 7 cpv. 2 e 11 cpv. 1)

## 1. Diritti d'accesso e di trattamento dei dati memorizzati nel SIS

### Livelli d'accesso

A	=	consultare
B	=	trattare
vuoto	=	nessun diritto d'accesso

### Abbreviazioni delle autorità

fedpol I	Ufficio federale di polizia: Servizio giuridico
fedpol II	Ufficio federale di polizia: servizi responsabili della corrispondenza con Interpol, Centrale operativa e ufficio SIRENE (*I servizi responsabili della corrispondenza con Interpol dispongono soltanto del diritto di consultazione.)
fedpol III	Ufficio federale di polizia: servizio responsabile della gestione di AFIS
fedpol IV	Ufficio federale di polizia: Polizia giudiziaria federale
fedpol V	Ufficio federale di polizia: sezione Documenti d'identità e ricerche di persone disperse
fedpol VI	Ufficio federale di polizia: servizi responsabili di RIPOL
fedpol VII	Ufficio federale di polizia: Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (*consultazione unicamente tramite Swisspol Index)
SIC	Servizio delle attività informative della Confederazione
MPC	Ministero pubblico della Confederazione

<sup>66</sup> Aggiornato dal n. 2 dell'all. all'O del 2 set. 2015 (RU **2015** 3035), dal n. I 13 dell'O del 1° feb. 2017 sull'attuazione dell'espulsione giudiziaria (RU **2017** 563) e dal n. II dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4615).

---

UFG I	Ufficio federale di giustizia: ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale
UFG II	Ufficio federale di giustizia: Autorità centrale in materia di rapimento internazionale dei minori
SEM I	Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera f numero 1
SEM II	Segreteria di Stato della migrazione: ambito direzionale Immigrazione e integrazione per i compiti di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera f numero 2
Cgcf	Corpo delle guardie di confine
AFD I	Amministrazione federale delle dogane: divisione principale Antifrode doganale
AFD II	Amministrazione federale delle dogane: uffici doganali
AFD III	Uffici doganali: Ispettorato doganale aeroporti svizzeri (BE, BS, ZH)
PoCa	Autorità cantonali di perseguimento penale, di giustizia e di esecuzione penale
PolStr	Polizia degli stranieri, uffici della migrazione, autorità regionali e comunali degli stranieri
UCS	Uffici della circolazione stradale
RES	Rappresentanze svizzere all'estero

Denominazione per campo di dati	Confederazione																Cantoni			Estero	
	fedpol I	fedpol II*	fedpol III	fedpol IV	fedpol V	fedpol VI	fedpol VII*	SIC	MPC	UFGI	UFGII	SEMI	SEMII	Cgef	AFDI	AFDII	AFDIII	PoCa	PoISr	UCS	OAS
<b>1. Segnalazioni di persone</b>																					
a. Cittadini di Stati terzi ai fini della non ammissione e del divieto di soggiorno	A	A	A	A	A	B	A	A				B	A	A	A		A	A	A		A
b. Persone per l'arresto ai fini dell'estradizione	A	B (A)	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	B	A		A
c. Persone scomparse	A	B (A)	A	A	A	B	A			A	A	A	A	A	A		A	B	A		
d. Persone ricercate nell'ambito di un procedimento penale	A	B (A)	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	B	A		A
e. Persone ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato	A	B (A)	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	B	A		A
<b>2. Segnalazioni di oggetti</b>																					
a. Veicolo a motore di cilindrata >50 cm <sup>3</sup>	A	A		A		B	A	A	A					A	A	A	A	B		A	
b. Natante	A	A		A		B	A	A	A					A	A	A	A	B		A	
c. Aeromobile	A	A		A		B	A	A	A					A	A	A	A	B		A	
d. Rimorchio di peso a vuoto > 750 kg	A	A		A		B	A	A	A					A	A	A	A	B		A	
e. Roulotte	A	A		A		B	A	A	A					A	A	A	A	B		A	
f. Apparecchiatura industriale (p. es. macchinari)	A	A		A		B	A	A	A					A	A	A	A	B		A	

Denominazione per campo di dati	Confederazione														Cantoni			Estero			
	fedpol I	fedpol II*	fedpol III	fedpol IV	fedpol V	fedpol VI	fedpol VII*	SIC	MPC	UFG I	UFG II	SEM I	SEM II	Cgef	AFD I	AFD II	AFD III	PoCa	PolSsr	UCS	OAS
g. Motore fuoribordo	A	A		A		B	A	A	A					A	A	A	A	B		A	
h. Container	A	A		A		B	A	A	A					A	A	A	A	B		A	
i. Arma da fuoco	A	A		A		B	A		A					A	A	A	A	B			
j. Documento vergine	A	A		A	A	B	A					A	A	A	A	A	A	B	A		A
k. Documenti d'identità quali passaporti, carte d'identità, licenze di condurre, titoli di soggiorno e documenti di viaggio	A	A		A	A	B	A					A	A	A	A	A	A	B	A		A
l. Documenti dei veicoli	A	A		A	A	B	A							A	A	A	A	B		A	
m. Targhe dei veicoli	A	A		A		B	A	A	A					A	A	A	A	B		A	
n. Banconota	A	A		A		B	A							A	A	A	A	B			
o. Titoli di credito e mezzi di pagamento	A	A		A		B	A							A	A	A	A	B			
p. Oggetti ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo mirato	A	A		A		B	A	A	A	A	A			A	A	A	A	B		A	A



## **2. Dati memorizzati nel SIS**

### **2.1 Segnalazioni di persone**

#### **2.1.1 Persona**

Avvertimento  
Insieme di dati principale  
Categoria d'identità  
Cognomi  
Nomi  
Data di nascita  
Sesso  
Luogo di nascita  
Cittadinanza  
Motivo dell'arresto  
Numero dello pseudonimo  
Cognomi alla nascita  
Cognomi utilizzati precedentemente  
Barba, baffi  
Colore dei capelli  
Tipo di capelli  
Caratteristica fisica 1  
Caratteristica fisica 2  
Statura  
Forma del viso  
Colore degli occhi  
Forma degli occhi  
Colore della pelle  
Tipo di pelle  
Naso  
Orecchie  
Mento  
Denti  
Andatura

#### **2.1.2 Informazioni supplementari in caso di usurpazione di identità**

Informazioni sull'avvertimento  
Cognomi  
Nomi  
Cognomi alla nascita  
Cognomi utilizzati precedentemente  
Pseudonimi  
Caratteristica fisica  
Numero del documento  
Data di rilascio  
Autorità di rilascio

### **2.1.3 Informazioni su dati binari**

Tipo di immagine  
Grandezza del file  
Tipo di file  
Risoluzione  
Data in cui è stata scattata l'immagine  
Luogo in cui è stata scattata l'immagine  
Immagine più importante  
Qualità per il processo di automazione  
Qualità per l'utente  
Caratteristica fisica visibile  
Impronte digitali  
Immagine della persona  
Mandato d'arresto europeo/documento d'identità  
Immagine/documento d'identità scansionati  
Immagine di oggetto

## **2.2 Segnalazioni di oggetti**

### **2.2.1 Documento d'identità vergine**

Numero del documento d'identità  
Categoria  
Stato  
Numero di serie (range)

### **2.2.2 Arma**

Numero dell'arma  
Categoria  
Marca  
Modello  
Calibro  
RFID set ID<sup>67</sup>  
Numero del tag RFID

### **2.2.3 Documento d'identità**

Numero del documento 1  
Numero del documento 2  
Categoria  
Stato  
Rilasciato a  
Rilasciato il  
Cognomi

<sup>67</sup> RFID: Radio frequency identification (tecnologia d'identificazione tramite radio-frequenza)

Nomi  
Data di nascita  
Sesso  
Furto/Perdita

#### **2.2.4 Banconota**

Numero della banconota 1  
Numero della banconota 2  
Numero fissato  
Valuta  
Valore nominale  
Numero di serie (range)  
Osservazione

#### **2.2.5 Veicolo**

Categoria  
Marca  
Modello  
Stato  
Colore  
Anno di produzione  
Targa  
Numero d'identificazione (VIN) del veicolo  
RFID set ID  
Numero del tag RFID  
Avvertimento

#### **2.2.6 Apparecchiatura industriale**

Categoria  
Marca  
Modello  
Stato  
Colore  
Numero di serie  
Numero di flotta  
Numero del motore  
Capacità del motore  
Marca del motore  
Numero d'immatricolazione  
RFID set ID  
Numero del tag RFID  
VIN  
Avvertimento

### 2.2.7 Aeromobile

Categoria  
Marca  
Modello  
Stato  
Colore  
Compagnia aerea  
Numero di serie  
Codice di registrazione dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale  
(Codice di registrazione OACI)  
Anno  
Nome  
Lunghezza (m)  
Larghezza (m)  
Numero di motori  
RFID set ID  
Numero del tag RFID  
Avvertimento

### 2.2.8 Natante

Categoria  
Marca  
Modello  
Numero d'immatricolazione  
N. di certificazione  
Stato  
Anno  
Nome  
Colore  
Lunghezza (m)  
Quantità di motori  
Quantità di alberi  
Numero di marca  
Numero di scafo  
Quantità di scafi  
Materiale dello scafo  
Numero della vela  
Numero d'identificazione esterno  
RFID set ID  
Numero del tag RFID  
Avvertimento  
Numero di serie  
Marca e numero di serie  
Categoria  
Marca  
Tipo

Anno di produzione  
Colore  
Potenza del motore  
Tipo di carburante

### **2.2.9 Motore del natante**

Numero di serie  
Marca e numero di serie  
Categoria  
Marca  
Tipo  
Anno di produzione  
Colore  
Potenza del motore  
Tipo di carburante

### **2.2.10 Container**

Numero del Bureau International des Containers et du Transport Intermodal (numero BIC)  
Altri numeri  
Altezza (m)  
Larghezza (m)  
RFID set ID  
Numero del tag RFID  
Avvertimento

### **2.2.11 Targa**

Targa  
Stato  
Furto/perdita

### **2.2.12 Titolo**

International Securities Identification Number (numero ISIN)  
Numero del conto  
Numero di serie (range)  
Valuta  
Valore nominale  
Categoria  
Rilasciato da  
Rilasciato il  
Data di scadenza  
Serie  
Ufficio di pagamento  
Codice d'identificazione bancaria (BIC, Bank Identifier Code)  
Giurisprudenza

Importo originario  
Mercato valutario  
Unit  
Osservazione  
Furto/perdita

### **2.2.13 Licenza di circolazione**

Numero di licenza 1  
Numero di licenza 2  
Categoria  
Stato  
Rilasciata a  
Rilasciata il  
Cognomi  
Nomi  
Sesso  
Data di nascita  
Marca  
Modello  
Targa  
VIN  
Furto/perdita

*Allegato 4*  
(art. 26 cpv. 2 e 3)

## **Informazioni supplementari relative alle segnalazioni per l'arresto ai fini dell'estradizione**

### **1. Identità**

Cognomi  
Nomi  
Cognomi alla nascita  
Cognomi utilizzati precedentemente  
Data di nascita  
Luogo di nascita  
Sesso  
Nazionalità  
Pseudonimo  
Identità usurpate

### **2. Ulteriori informazioni sull'identità**

Luogo di domicilio / ultimo indirizzo conosciuto  
Lingue parlate o comprese dalla persona  
Descrizione della persona ricercata, comprese le caratteristiche fisiche imalterabili o altri dati biometrici  
Fotografie  
Impronte digitali  
Profilo del DNA  
Stato di rilascio del passaporto o del documento d'identità  
Numero del documento d'identità  
Data di rilascio  
Luogo di rilascio  
Autorità di rilascio  
Data di scadenza  
Cognome e nome del padre  
Cognome e nome della madre

### **3. Informazioni sul mandato d'arresto/sulla sentenza**

Mandato d'arresto, sentenza passata in giudicato ed esecutiva o documento dal medesimo effetto giuridico  
Data del mandato d'arresto  
Denominazione dell'autorità/del tribunale che ha emesso il mandato o pronunciato la sentenza  
Indirizzo  
Numero del fascicolo/numero di riferimento

Data della sentenza o del documento dal medesimo effetto giuridico

Pena massima comminata

Pena inflitta

Pena rimanente da scontare

Misure

Durata della pena o della misura

Liberazione condizionale, successo del periodo di prova, revisione della sentenza penale

Sentenza contumaciale, informazioni sulla sentenza contumaciale, garanzie legali

#### **4. Informazioni sui reati**

Numero di reati

Data/periodo di commissione dei reati

Luoghi dei reati

Descrizione dei fatti e delle conseguenze

Grado di partecipazione (autore principale, coautore, complice, altro)

Disposizioni di legge applicabili

Qualificazione giuridica dei reati

#### **5. Ulteriori informazioni**

Altre circostanze pertinenti inerenti al caso

Informazioni sulla confisca di beni patrimoniali

Descrizione dei beni patrimoniali (compresa la loro ubicazione)

#### **6. Informazioni specifiche sull'Autorità centrale (UFG)**

Denominazione dell'Autorità centrale

Indirizzo/casella postale

Persona di contatto

Numero di telefono

Numero di fax

E-mail

#### **7. Allegati**

Formato del file

Nome del file

#### **8. Altre informazioni**

Connessioni con altre segnalazioni

Avvisi di pericolo (persona armata, violenta, in fuga)